

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TINZL e SAND

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1958

Norme per il riconoscimento dei titoli di dentisti conseguiti in Austria o in Germania da coloro che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione dei medesimi all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria

ONOREVOLI SENATORI. — Bisogna premettere che nelle provincie, annesse all'Italia in seguito alla prima guerra mondiale, esisteva già una situazione particolare nel campo dell'esercizio dell'odontotecnica. Nell'Austria venivano impartite, in base a severi esami ed in base a regolare tirocinio pratico dell'odontotecnica per un determinato tempo, delle concessioni per l'esercizio dell'odontoiatria e della protesi dentaria.

Il Governo di allora dopo maturo esame della questione riconobbe che questi odontotecnici concessionati meritavano senz'altro un trattamento speciale ed erano degni di essere ammessi all'esercizio della odontoiatria e della protesi dentaria e venne emessa una apposita legge 23 giugno 1927, n. 1787, la quale stabiliva nell'articolo 1 che i cittadini italiani delle nuove provincie del regno, in possesso di concessioni per l'esercizio dell'odontotecnica in conformità delle Ordinanze del cessato impero austriaco e che avevano esercitato o esercitavano pubblicamente la loro professione nel territorio delle nuove provincie, potevano, quantunque

sprovvisi di laurea in medicina e chirurgia, essere autorizzati entro un anno della pubblicazione della legge all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria in seguito ad una prova di esame da sostenersi innanzi ad apposita Commissione.

Una situazione analoga, però, in misura molto più ristretta, è sorta in seguito alle note vicende delle opzioni dell'Alto Adige dopo l'anno 1939.

Queste vicende, sulle quali non è il caso di ritornare, condussero al risultato che un limitato numero di persone costrette non formalmente, ma materialmente all'emigrazione acquistò il titolo (diploma) di dentista in Austria o Germania in base alle disposizioni particolari ivi vigenti.

Chiuso quel periodo burrascoso, per quanto riguardava in ispecie il problema degli optanti, con l'accordo di Parigi del 6 settembre 1946 ed, essenzialmente, con il decreto legislativo 2 febbraio 1948 n. 23, si rendeva necessaria anche la sistemazione delle diverse posizioni e situazioni giuridiche sorte nel frattempo. Ciò avvenne per quanto riguar-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da parte di coloro che avevano riacquisitato la cittadinanza italiana, con un disegno di legge presentato nel novembre 1950 dal Governo al Senato e precisamente in conformità agli impegni assunti col governo austriaco nel verbale delle conversioni del marzo 1950, il quale nel punto 12 contiene quanto segue: « La Delegazione italiana dichiara che è già stato predisposto uno schema di provvedimento legislativo circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto-legge n. 23 del 1948, e l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione. Tale provvedimento sarà sollecitamente presentato al Consiglio dei ministri italiano.

« La Delegazione austriaca dopo aver preso visione del suaccennato schema di provvedimento dichiara di dare atto alla Delegazione italiana che con tale provvedimento si viene largamente incontro ai desideri del Governo federale austriaco ».

Era perciò in base ad un preciso Accordo internazionale se il Governo italiano presentò il disegno di legge al quale abbiamo sopra accennato ed il quale nell'articolo 8 trattava esplicitamente della questione dei dentisti.

Questo articolo suonava testualmente così: « Le persone indicate nell'articolo 1 (cioè coloro che riacquistano o hanno riacquisitato la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23) possono chiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria qualora nel periodo di cui al primo comma dell'articolo 2 abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentisti ed ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista.

« La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata all'Alto Commissario per la igiene e la sanità pubblica nel termine perentorio di sei mesi dalla data indicata nell'articolo 3.

« L'autorizzazione sarà accordata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una Università della Repubblica secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con lo Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ».

La relazione governativa che accompagnava la presentazione del disegno di legge, promettendo che doveva essere considerata a parte la situazione di coloro che avevano conseguito in Austria o in Germania il diploma che abilita all'esercizio della professione di dentista, così si esprimeva: « Ora si deve riconoscere che la loro capacità è largamente apprezzata nella provincia di Bolzano in quanto essa si è formata attraverso un serio corso di studi teorico-pratici seguito in Austria o in Germania presso scuole e gabinetti dentistici autorizzati e culminati in un severo esame davanti ad apposita Commissione statale ». La relazione fa poi cenno alla legge 23 giugno 1927, n. 1787, citata all'inizio della presente relazione e conclude: « Agli stessi criteri pertanto si ispira l'articolo del disegno di legge con una disciplina che offre le più sostanziali garanzie in quanto l'autorizzazione è subordinata all'esito favorevole di un esame da sostenersi presso una Università della Repubblica ».

Questo articolo fu approvato dalla competente Commissione del Senato, ma venne eliminato contro il parere e le raccomandazioni del Governo, il quale si sentiva anche legato agli accordi suaccennati con l'Austria, dall'Assemblea plenaria la quale evidentemente stava sotto l'impressione di preoccupazioni, che non potevano venire tempestivamente dissipate, che questa disposizione poteva condurre a favorire l'esercizio abusivo della odontotecnica.

Questa preoccupazione però è del tutto infondata. Anzitutto si tratta di diplomi acquistati regolarmente in Austria o in Germania in base a regolari esami e ad un prescritto esercizio pratico, ed ivi espressamente e pienamente riconosciuti. Soltanto pochissimi possono richiamarsi al possesso di questi titoli di modo che questa regolazione non può

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

costituire in alcuna maniera un pretesto a favore dell'esercizio abusivo della odontoiatria. Si trattava di circa 18 — nel frattempo diventate 16 — persone residenti esclusivamente nella provincia di Bolzano, al territorio della quale rimane anche limitata la loro attività, ed il riconoscimento secondo il disegno di legge è condizionato allo esito favorevole di un esame da sostenersi presso una Università della Repubblica.

Si tratta dunque di un provvedimento di importanza assai ristretta tanto nello spazio quanto nel tempo trattandosi di circa 16 persone al massimo e tutte residenti nella provincia di Bolzano. Ma sembra materialmente giusto e materialmente necessario di dare esecuzione agli Accordi internazionali anche in questo punto, di dare una sistemazione

giuridica nel senso sopra enunciato a questi professionisti e di sanare così formalmente e giuridicamente una situazione di fatto in cui è venuta a trovarsi per le particolari circostanze del tempo — per questa ragione gli effetti della legge sono limitati ai diplomi conseguiti entro il 2 febbraio 1948 — una limitatissima categoria di persone degne della massima considerazione per il lavoro professionale svolto nell'interesse della collettività.

Il disegno di legge non fa altro che ripetere testualmente la disposizione dell'articolo 8 sopracitato già proposto e raccomandato dal Governo al Senato, con quelle sole modifiche dettate dal fatto che l'articolo allora era inserito in una legge più ampia mentre qui forma oggetto di un articolo unico.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli optanti altoatesini che hanno riacquisito la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, qualora abbiano conseguito in Austria o in Germania il diploma di dentista entro il 2 febbraio 1948 e siano stati abilitati all'esercizio della professione di dentista ai sensi dell'ordinamento vigente in detti Stati, possono chiedere

il riconoscimento del titolo e l'autorizzazione all'esercizio della odontoiatria e protesi dentaria limitatamente al territorio della provincia di Bolzano.

La domanda per ottenere l'autorizzazione prevista dal comma precedente deve essere presentata al Ministero per la sanità nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

L'autorizzazione è accordata con decreto del Ministro per la sanità previo risultato favorevole di una prova di esame da sostenersi presso una Università della Repubblica, secondo le norme che saranno stabilite dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero per la sanità.

